

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e ATTO DI NOTORIETA'
Comodato Gratuito/Locazione

All'Ufficio Tributi
Del Comune di BERGEGGI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ pv _____ cap _____

Via _____ civ. _____

Sotto le propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

CHE l'immobile situato in via/p.zza _____ nr _____

scala _____ int. _____ censito al Catasto Urbano con i seguenti riferimenti: fg _____ num

_____ sub _____ cat _____ cl. _____ cons. _____,

è stato concesso in comodato gratuito/Locato, al/alla

Sig. _____

Nato/a a _____ il _____

c.f. _____

Residente in _____

CHE ai fini della TARI l'immobile è stato regolarmente denunciato e iscritto nei ruoli comunali a nome:

Sig. _____ c.f. _____

Data _____

Il dichiarante _____

N.B.

- la firma deve essere apposta per esteso e leggibile
- deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU

Articolo 6

Determinazione delle aliquote

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Il Comune di Bergeggi, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la informa che esso avverrà nell'ambito delle sole finalità istituzionali e nei termini di cui all'informativa liberamente consultabile sul portale web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, raggiungibile all'indirizzo <https://www.comune.bergeggi.gov.it/copyright/>